



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'articolo 1 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, "*al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, concernente misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e in particolare l'articolo 100, comma 1, il quale istituisce, per l'anno 2020, un fondo denominato "*Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca*", con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, stabilendo che con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca siano individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle predette risorse tra le università, anche non statali legalmente riconosciute ammesse al contributo di cui alla legge n. 243/1991, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca e i collegi universitari di merito accreditati;

VISTO l'art. 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2020, n. 178: "*Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato di 34,5 milioni di euro per l'anno 2021. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al primo periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, gli enti di ricerca e i collegi universitari di merito accreditati*";

VISTO il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e in particolare l'art. 33, comma 1: "*Il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato, per l'anno 2021, di 78,5 milioni di euro. L'incremento di cui al presente comma è destinato, in considerazione dell'emergenza in atto, all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti o di piattaforme digitali per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica*";

CONSIDERATA la necessità di garantire il monitoraggio della spesa effettuata con l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 33 del d.l. n. 41 del 2021, trova applicazione il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e gli interventi devono essere corredati dal Codice Unico di progetto (CUP) ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e delle linee guida del CIPE approvate con delibera 26 novembre 2020 (pubblicata nella G.U. n. 84 dell'8 aprile 2021);



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2020 recante la “Ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”;

VISTO il d.M.T. del 22 aprile 2021 (prot. n. 58640) con il quale è stato integrato lo stanziamento del capitolo 1570 denominato “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca” per l'importo di 78,5 milioni di euro;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2020 (prot. n. 294), registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2020 n. 1604, con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione e di utilizzo del Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, pari complessivamente a 112 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537, che all'art. 5, comma 1, lett. a), ha istituito il fondo di finanziamento ordinario delle università statali;

VISTO il decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, e in particolare l'articolo 2, comma 5, in cui si prevede di porre a carico della Provincia autonoma di Trento il finanziamento dell'Università degli Studi di Trento per un importo non superiore alla media delle assegnazioni statali di competenza attribuite all'Università per le medesime funzioni nel triennio 2007 – 2009, e l'articolo 5, comma 2, in cui si prevede che “*alle medesime condizioni di parità con gli altri Atenei italiani, l'Università può concorrere all'assegnazione dei fondi statali di incentivazione, ivi compresi quelli relativi alla mobilità dei docenti*”;

VISTO l'articolo 12-*bis* del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123: “*Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, rientrano tra i fondi statali di incentivazione le quote destinate agli atenei diverse da quelle di seguito elencate: la quota base, la quota premiale e l'intervento perequativo del fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, il fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche e il fondo per le borse di studio universitarie post lauream, in quanto già ricomprese nella quota relativa alla legge 14 agosto 1982, n. 590*”;

VISTO il decreto ministeriale 31 marzo 2016 (prot. n. 216), con il quale, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è stata istituita la Scuola internazionale di dottorato *Gran Sasso Science Institute* (GSSI), come Istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale a ordinamento speciale, con specifico contributo a valere su distinto capitolo di bilancio a decorrere dall'anno 2016, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, dello stesso d.l. n. 42 del 2016;

RITENUTO che il GSSI possa partecipare alle assegnazioni di cui al presente decreto, in coerenza con quanto previsto dal citato articolo 12-*bis* del d.l. n. 91 del 2017;

VISTA la legge 29 luglio 1991, n. 243, relativa alle Università non statali legalmente riconosciute e in particolare l'articolo 2, comma 1, in cui si prevede che lo Stato può concedere contributi, nei limiti ivi stabiliti, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti che abbiano ottenuto l'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale;

RITENUTO che in relazione alle modalità di erogazione della didattica delle Università non statali telematiche, le stesse non possano essere destinatarie delle risorse di cui al presente decreto;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante la riforma delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO l'articolo 2, comma 123, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che la quota destinata alla Libera Università di Bolzano e al Conservatorio di Bolzano, a seguito del trasferimento delle competenze alla Provincia autonoma di Bolzano, deve essere accantonata in bilancio e resa indisponibile;

VISTO l'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";

VISTO l'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124";

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri di riparto e di utilizzazione delle suddette risorse, pari complessivamente a 113 milioni di euro per l'anno 2021, per far fronte alle straordinarie esigenze connesse al protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020;

DECRETA

Articolo 1 (Ripartizione risorse)

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 100, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dall'art. 33, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le risorse stanziare a valere sul "*Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca*", pari a 113 milioni di euro per l'anno 2021, sono ripartite a titolo di cofinanziamento in base alla tipologia di Istituzione, tenuto conto della dimensione e del numero delle Istituzioni, delle funzioni istituzionali, dell'entità dei finanziamenti ordinari previsti, come segue:

Tipologia Istituzione	Importo Art. 100 c. 1 DL 18/2020 come integrato dall'art. 1 c. 525 L. 178/2021	Importo Art. 33 c. 1 DL 41/2021	Importo complessivo
Istituzioni universitarie statali	€ 17.900.000	€ 58.100.000	€ 76.000.000
Istituzioni universitarie non statali	€ 4.500.000	€ 2.500.000	€ 7.000.000
Istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica statali	€ 2.150.000	€ 5.850.000	€ 8.000.000
Istituti dell'alta formazione artistica e musicale non statali	€ 650.000	€ 350.000	€ 1.000.000
Collegi universitari di merito accreditati	€ 2.350.000	€ 650.000	€ 3.000.000



Il Ministro dell'università e della ricerca

Enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR	€ 6.950.000	€ 11.050.000	€ 18.000.000
TOTALE	€34.500.000	€78.500.000	€ 113.000.000

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse del “Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli enti di ricerca”, iscritto sul capitolo n. 1570 dello Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca dell'anno 2021, sono ripartite sui seguenti capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione per gli importi di seguito indicati:

Capitolo	Denominazione capitolo	Importo
1694 pg. 11	Finanziamento ordinario università	€ 17.900.000
di nuova istituzione	Somme destinate alle università statali per all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali, per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.	€ 58.100.000
1692 pg 3	Contributi alle università non statali	€ 4.500.000
di nuova istituzione	Somme destinate alle università non statali per all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali, per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.	€2.500.000
1673 pg. 6	Assegnazioni per il funzionamento amministrativo e didattico delle Accademie di belle arti, degli Istituti superiori di studi musicali e coreutici e biblioteche annesse, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica e degli I.S.I.A.	€ 2.150.000
1781 pg 2	Contributi agli istituti superiori di studi musicali non statali	€ 470.000
1782 pg 2	Contributi alle accademie non statali di belle arti	€ 180.000
di nuova istituzione	Somme destinate alle Istituzioni AFAM per all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali, per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.	€6.200.000
1696 pg. 3	Contributo a favore dei Collegi universitari di merito accreditati	€2.350.000
di nuova istituzione	Somme destinate ai Collegi universitari di merito accreditati per all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali, per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica.	€650.000
7236 pg 11	Fondo ordinario per gli Enti e le Istituzioni di ricerca	€6.950.000
7236 pg di nuova istituzione	Somme destinate agli Enti e alle Istituzioni di ricerca per l'acquisto di piattaforme digitali per la ricerca, nonché per gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca.	€11.050.000
TOTALE		€ 113.000.000



Il Ministro dell'università e della ricerca

3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, da utilizzare per le finalità indicate all'articolo 2, sono ripartite fra le Istituzioni afferenti a ciascuno dei tipi sopraindicati, secondo i criteri indicati agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Articolo 2

(Utilizzo delle risorse)

1. Le risorse di cui all'art. 100 del d.l. n. 18 del 2020, come incrementate per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 525, della legge n. 178/2020, sono utilizzate dalle Istituzioni per misure straordinarie di sicurezza delle proprie sedi, di didattica a distanza e della graduale ripresa delle attività didattiche, di ricerca e di servizio in presenza.
2. Le risorse di cui all'art. 33 del d.l. n. 41 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 2021, per le quali trovano applicazione il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, con le relative linee guida attuative del CIPE approvate con delibera 26 novembre 2020, sono destinate all'acquisto di dispositivi digitali per gli studenti ovvero piattaforme digitali, per la ricerca o la didattica a distanza, nonché agli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle infrastrutture per lo svolgimento delle attività di ricerca o didattica. Tali risorse sono trasferite, previa domanda di finanziamento, nella quale è riportata la descrizione dei programmi di spesa e dei relativi CUP, da parte dei beneficiari di cui agli articoli da 3 a 8, nei termini indicati dalle competenti Direzioni generali.

Articolo 3

(Ripartizione tra le Istituzioni universitarie statali)

1. L'importo di €17.900.000 di cui all'art. 100 del d.l. 18/2020, come incrementato per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 525, della legge n. 178/2020, è destinato alle misure indicate all'art 2, comma 1, ed è assegnato alle Istituzioni universitarie statali, ivi compresi gli Istituti universitari a ordinamento speciale, nel seguente modo: ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di €100.000; il restante importo è attribuito in proporzione alla somma degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale entro il primo anno fuori corso.
2. L'importo di €58.100.000 di cui all'art. 33 del d.l. 41/2021 è assegnato alle medesime Istituzioni di cui al comma 1, nel seguente modo: a ogni Istituzione è attribuita una quota fissa €160.000; il restante importo è attribuito in proporzione alla somma degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale entro il primo anno fuori corso.

Articolo 4

(Ripartizione tra le Istituzioni universitarie non statali)

1. L'importo di € 4.500.000 di cui all'art. 100 del d.l. 18/2020, come incrementato per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 525, della legge n. 178/2020, è destinato alle misure indicate all'art 2, comma 1, ed è assegnato alle Istituzioni universitarie non statali già ammesse al contributo di cui alla legge n. 243/1991 nell'anno 2020, con esclusione delle Università telematiche, nel seguente modo: a ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di €15.000; il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione alla somma degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale entro il primo anno fuori corso;
2. L'importo di € 2.500.000 di cui all'art. 33 del d.l. 41/2021 è assegnato alle medesime Istituzioni di cui al comma 1 nel seguente modo: a ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di €10.000; il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione alla somma degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale entro il primo anno fuori corso.



Il Ministro dell'università e della ricerca

Articolo 5

(Ripartizione tra le Istituzioni AFAM statali)

1. L'importo di € 2.150.000 di cui all'art. 100 del d.l. 18/2020, come incrementato per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 525, della legge n. 178/2020, è destinato alle misure indicate all'art 2, comma 1, ed è assegnato alle Istituzioni dell'alta formazione, artistica, musicale e coreutica statali, nel seguente modo: a ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di €10.000; il restante importo è attribuito in proporzione al numero degli studenti iscritti. Agli studenti iscritti ai corsi di livello pre-accademico è attribuito peso pari a 0,3.
2. L'importo di € 5.850.000 di cui all'art. 33 del d.l. 41/2021 è assegnato alle medesime Istituzioni di cui al comma 1, nel seguente modo: a ogni Istituzione è attribuita una quota fissa €15.000; il restante importo è attribuito in proporzione al numero degli studenti iscritti. Agli studenti iscritti ai corsi di livello pre-accademico è attribuito peso pari a 0,3.

Articolo 6

(Ripartizione tra le Istituzioni AFAM non statali)

1. L'importo di € 470.000 di cui all'art. 100 del d.l. 18/2020, come incrementato per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 525, della legge n. 178/2020, è destinato alle misure indicate all'art. 2, comma 1, ed è assegnato agli Istituti superiori di studi musicali non statali nel seguente modo: ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di €15.000; il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione al numero degli studenti iscritti. Agli studenti iscritti ai corsi di livello pre-accademico è attribuito peso pari a 0,3.
2. L'importo di € 180.000 di cui all'art. 100 del d.l. 18/2020, come incrementato per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 525, della legge n. 178/2020, è destinato alle misure indicate all'art. 2, comma 1, ed è assegnato alle accademie non statali di belle arti che hanno presentato domanda di statizzazione ai sensi dell'art. 22-bis del d.l. 50/2017 nel seguente modo: a ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di €15.000; il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione al numero degli studenti iscritti. Agli studenti iscritti ai corsi di livello pre-accademico è attribuito peso pari a 0,3.
3. L'importo di € 280.000 di cui all'art. 33 del d.l. 41/2021 è assegnato alle medesime Istituzioni di cui al comma 1 nel seguente modo: a ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di €10.000; il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione al numero degli studenti iscritti. Agli studenti iscritti ai corsi di livello pre-accademico è attribuito peso pari a 0,3.
4. L'importo di € 70.000 di cui all'art. 33 del d.l. 41/2021 è assegnato alle medesime Istituzioni di cui al comma 2 nel seguente modo: ad ogni Istituzione è attribuita una quota fissa di €10.000; il restante importo è attribuito a ciascuna Istituzione in proporzione al numero degli studenti iscritti. Agli studenti iscritti ai corsi di livello pre-accademico è attribuito peso pari a 0,3.

Articolo 7

(Ripartizione tra i Collegi universitari di merito)

1. L'importo di € 2.350.000 di cui all'art. 100 del d.l. 18/2020, come incrementato per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 525, della legge n. 178/2020, e l'importo di € 650.000 di cui all'art. 33 del d.l. 41/2021, per un totale di € 3.000.000, è ripartito tra i Collegi universitari di merito accreditati secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 26 settembre 2017 (prot. n. 695).

Articolo 8

(Ripartizione tra gli Enti pubblici di ricerca)

1. L'importo di € 6.950.000 di cui all'art. 100 del d.l. 18/2020, come incrementato per l'anno 2021 dall'art. 1, comma 525, della legge n. 178/2020, e l'importo di € 11.050.000 di cui all'art. 33 del d.l. 41/2021, per un totale di € 18.000.000, è ripartito tra gli Enti e le Istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal MUR, in proporzione all'assegnazione



Il Ministro dell'università e della ricerca

ordinaria attribuita per l'anno 2020 a ciascun Ente a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof.ssa Maria Cristina Messa